

DL 172/2021 - DPCM 17 dicembre 2021 – Modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass – Nota di approfondimento

Sulla [Gazzetta Ufficiale n. 299/2021](#) è stato pubblicato il DPCM 17 dicembre 2021, recante modifiche al DPCM 17 giugno 2021¹, in attuazione di quanto disposto dal D.L. n. 172/2021 in materia di verifica dell’obbligo vaccinale per determinate categorie di lavoratori, nonché in materia di Super Green Pass ([cfr. comunicazione Ance del 2 dicembre 2021](#)).

Il predetto DPCM ha efficacia dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (17 dicembre 2021).

Modalità di verifica dell’obbligo vaccinale per determinate categorie di lavoratori

Si ricorda che il legislatore ha introdotto l’obbligo vaccinale per determinate categorie di lavoratori, tra cui le seguenti:

- tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie², nonché nelle strutture semiresidenziali e nelle strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità (con decorrenza dal 10 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 4-bis del D.L. n. 44/2021; cfr. comunicazioni Ance [del 13 settembre 2021](#) e [del 2 dicembre 2021](#));
- personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (con decorrenza dal 15 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021; [cfr. comunicazione Ance del 2 dicembre 2021](#)). Come già segnalato nella citata comunicazione, questa disposizione interessa anche le Scuole edili/Enti unificati del settore rientranti nei predetti sistemi regionali.

Come previsto dal D.L. n. 172/2021, **l’ambito di applicazione del DPCM 17 giugno 2021** – riguardante originariamente la Piattaforma nazionale DGC e le modalità di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 – viene ora **esteso anche alla disciplina delle “modalità di acquisizione delle informazioni necessarie da parte dei soggetti tenuti alla verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale”** di cui al citato D.L. n. 44/2021.

¹ Come modificato, da ultimo, dal DPCM 12 ottobre 2021 ([cfr. comunicazione Ance del 14 ottobre 2021](#)).

² Si tratta delle strutture di cui all’art. 1-bis del D.L. n. 44/2021 ossia:

- strutture di ospitalità e di lungodegenza;
- residenze sanitarie assistite (RSA);
- hospice;
- strutture riabilitative;
- strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti;
- tutte le strutture residenziali di cui all’art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017, e quelle socio- assistenziali, secondo le linee guida definite con l’ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021.

In via preliminare, ai fini del DPCM viene esplicitata la definizione di **“strutture che ospitano persone in situazione di fragilità”**, ossia le **“strutture che prevedono il soggiorno o il pernottamento di soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale o sanitaria”**.

La disciplina delle modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale è contenuta nel nuovo “Capo III-bis” del DPCM 17 giugno 2021, inserito dopo l’art. 17 con l’aggiunta dei nuovi articoli da 17-bis a 17-sexies.

Per quanto di interesse, si illustrano di seguito le disposizioni dell’art. 17-bis, relativo alla verifica dell’obbligo vaccinale per i lavoratori subordinati di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del D.L. n. 44/2021, tra cui rientrano, come detto, le due categorie sopra elencate:

- al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica, il Ministero della salute rende disponibili specifiche funzionalità, descritte nell'allegato I del DPCM, che, sulla base delle informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC (di seguito, PN-DGC), consentono una **verifica automatizzata** del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei suddetti lavoratori subordinati³, **attraverso un’interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC**.⁴
- Le suddette funzionalità di verifica sono rese disponibili, per quanto di interesse, ai seguenti soggetti:
 - ✓ **responsabili delle istituzioni** del sistema nazionale di istruzione⁵, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, **dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;**
 - ✓ responsabili delle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie⁶, ivi incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e **datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle medesime strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni.**
- Le funzionalità di verifica **sono attivate previa richiesta del datore di lavoro dei soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo vaccinale e sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto dello stesso**. Se il datore di lavoro dei lavoratori impiegati nelle strutture di cui sopra non coincide con il responsabile delle stesse, quest’ultimo deve essere delegato dal medesimo datore di lavoro ad effettuare la predetta verifica.
- Contestualmente alla suddetta richiesta, il datore di lavoro dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, all’INPS, in modalità telematica, di avere titolo per richiedere l’attivazione del servizio di verifica, in quanto responsabile di una delle strutture di cui ai citati articoli 4-bis e 4-ter del D.L. n. 44/2021, ovvero in quanto soggetto che impiega il proprio personale in una delle strutture di cui all’art. 1-bis del medesimo D.L.⁷

³ Ad esclusione dei dipendenti delle scuole statali, per i quali lo stesso DPCM 17 giugno 2021 disciplina procedure di verifica *ad hoc*.

⁴ Messaggio INPS n. 4529 del 18 dicembre 2021 (cfr. comunicazione Ance del 21 dicembre 2021).

⁵ Ad esclusione dei dirigenti scolastici delle scuole statali, che sono destinatari di una disciplina ad hoc prevista dal medesimo DPCM 17 giugno 2021.

⁶ Cfr. nota 2.

⁷ Cfr. nota 2.

- La verifica deve essere effettuata esclusivamente per i lavoratori impiegati nelle strutture di cui sopra soggetti all'obbligo vaccinale, previa selezione dell'apposita opzione resa disponibile dall'INPS.
- In caso di variazione dello stato vaccinale del personale soggetto all'obbligo, l'INPS informa i soggetti autorizzati alle verifiche della necessità di prenderne visione, mediante le specifiche funzionalità descritte nel citato allegato I del DPCM. In ogni caso, ai soggetti che effettuano le verifiche non sono rese disponibili le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della PN-DGC.
- **Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell'ambito della PN-DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.**

Infine, il nuovo art. 17-sexies del DPCM 17 giugno 2021 detta, in via generale, **disposizioni per il trattamento dei dati personali per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale**. In proposito, per quanto di interesse, si segnala quanto segue:

- il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati della PN-DGC, designa l'INPS quale responsabile del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell'art. 17-bis del citato DPCM, tramite il portale istituzionale dello stesso Istituto per la messa a disposizione delle informazioni comprovanti il rispetto dell'obbligo vaccinale.
- Le strutture di cui agli articoli 1-bis e 4-ter del D.L. n. 44/2021 sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalità descritta negli allegati G e I del DPCM.
- **I datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, di cui al citato art. 1-bis del D.L. n. 44/2021⁸, attività lavorativa sulla base di contratti esterni sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalità descritta nell'allegato I del DPCM ovvero tramite la delega conferita al responsabile delle strutture stesse.**
- In via generale, i responsabili delle strutture e i datori di lavoro trattano i dati strettamente necessari alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale e all'eventuale applicazione delle misure conseguenti.⁹
- **Il personale autorizzato alla verifica, per conto dei responsabili delle strutture o per conto dei datori di lavoro, è incaricato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.¹⁰**
- **Il personale interessato dal processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è opportunamente informato dal proprio datore di lavoro, o dal soggetto tenuto a effettuare la verifica, sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679.**
- Il trattamento dei dati effettuato nell'ambito delle verifiche sul rispetto dell'obbligo vaccinale delle categorie di lavoratori interessati è esercitato secondo le modalità e con le misure di sicurezza,

⁸ Cfr. nota 2.

⁹ Previste dagli articoli 4-bis, commi 4 e 5, e 4-ter, commi 3 e 5, del D.L. n. 44/2021 ([cfr. la citata comunicazione Ance del 2 dicembre 2021](#)).

¹⁰ Ai sensi degli articoli 29 e 32 par. 4 del regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del d. lgs. n. 196/2003.

tecniche e organizzative, per la protezione dei dati stessi, descritte negli allegati G, I, L, M del DPCM, che sono periodicamente riesaminate e aggiornate sulla base della valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679.

Proprio con riferimento agli **allegati**, il DPCM 17 dicembre 2021, qui illustrato, dispone quanto segue¹¹:

- gli allegati B, C, F, G, H del DPCM 17 giugno 2021 sono sostituiti con i corrispondenti allegati al predetto DPCM 17 dicembre 2021;
- sono aggiunti gli allegati I, L, M.

Disposizioni in materia di certificazioni verdi Covid-19

Il DPCM qui illustrato modifica e integra altre disposizioni del DPCM 17 giugno 2021, in materia di certificazioni verdi Covid-19.

Con specifico riferimento alla verifica delle suddette certificazioni, viene precisato che, **nel caso in cui il lavoratore consegna al datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19¹², il datore di lavoro effettua la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della copia in suo possesso, utilizzando l'app "Verifica C19", ovvero mediante le modalità automatizzate già previste dal DPCM 17 giugno 2021 (come modificato dal DPCM 12 ottobre 2021), nel rispetto del principio di limitazione della finalità del trattamento.**¹³

Inoltre, per quanto riguarda il c.d. Super Green Pass, si dispone che, nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti sono consentiti dalla normativa vigente esclusivamente ai soggetti con una certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione, i vari strumenti di verifica esistenti permettono di selezionare una modalità della verifica stessa limitata al possesso di una delle predette certificazioni, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione (sull'aggiornamento della citata app "Verifica C19", [cfr. comunicazione Ance del 7 dicembre 2021](#)).

Viene precisato, altresì, che tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento¹⁴ e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all'attività di verifica, **con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare la modalità di verifica, sopra illustrata, relativa al possesso delle certificazioni verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione (c.d. Super Green Pass) esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente.**

Infine, **viene resa più stringente la procedura di revoca della certificazione nel caso di positività al virus SARS-COV-2 di una persona in possesso di green pass (sia esso "base" o "super"), in corso di validità.**

¹¹ Si segnala, tuttavia, che, alla data di pubblicazione della presente comunicazione, i suddetti allegati non risultano pubblicati nel sito della Gazzetta Ufficiale.

¹² Ai sensi dell'art. 9-septies, comma 5, del D.L. n. 52/2021: "[...]Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro." [Cfr. comunicazione Ance del 22 novembre 2021.](#)

¹³ Di cui all'art. 5 par. 2 lett. b) del regolamento (UE) n. 2016/679.

¹⁴ Ai sensi degli articoli 29 e 32 par. 4 del regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del d. lgs. n. 196/2003.

Finora la comunicazione alla PN-DGC del suddetto caso di positività, ai fini della revoca, poteva essere effettuata, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (TS), soltanto dalla struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o da un medico USMAF o SASN. Si prevede ora che tale informazione pervenga anche dal flusso dei tamponi molecolari che le Regioni e Province Autonome, ai sensi della normativa vigente, inviano al Sistema TS. Quest'ultimo, a sua volta, comunica la positività alla PN-DGC, unitamente ai dati di contatto dell'interessato eventualmente disponibili.

In tal caso, come già previsto, la PN-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate alla persona risultata positiva, inserendone gli identificativi univoci nella lista delle certificazioni revocate (che saranno, quindi, riconosciute come non valide in fase di verifica) e comunicandoli al Gateway europeo. La PN-DGC invia notifica della revoca alla persona interessata, attraverso i dati di contatto eventualmente disponibili.

Si dispone, inoltre, che **la revoca sia annullata automaticamente a seguito dell'emissione della certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positività che l'ha generata.**¹⁵

Infine, viene introdotta un'ulteriore disposizione, in base alla quale, **nel caso di certificazioni verdi COVID-19 rilasciate od ottenute in maniera fraudolenta o a seguito della sospensione di una partita di vaccino anti COVID-19 risultata difettosa**, il Ministero della salute registra nella PN-DGC, attraverso un'apposita funzionalità del Sistema TS, la revoca delle predette certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità, indicandone la motivazione. La PN-DGC invia notifica della revoca all'interessato, per il tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili. Inoltre, il Sistema TS mette a disposizione delle Regioni e Province Autonome la lista delle certificazioni dei propri assistiti revocate per le predette motivazioni.

¹⁵ Inoltre, in caso di erronea trasmissione del risultato di un tampone positivo, le strutture sanitarie afferenti ai Servizi sanitari regionali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta o i medici USMAF o SASN hanno a disposizione, tramite il Sistema TS, una funzione di annullamento della revoca, indicandone la motivazione.